

**Deliberazione del Consiglio Comunale****COPIA**

N. <b>21</b> Reg	<b>OGGETTO</b> <b>Determinazione aliquota IMU per l'anno 2012.</b>
<b>Data</b> <b>17.06 .2012</b>	

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciassette** del mese di **giugno**  
 alle ore **11,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  
 Alla **seconda** convocazione in sessione **ordinaria**  
 che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
<b>Di Braccio</b>	<b>Mario</b>	<b>X</b>		<b>Colamartini</b>	<b>Carlo</b>	<b>X</b>	
<b>Santilli</b>	<b>Luca</b>	<b>X</b>		<b>Vacca</b>	<b>Teodolinda</b>		<b>X</b>
<b>Salutari</b>	<b>Federica</b>		<b>X</b>	<b>Di Sabatino</b>	<b>Lucia</b>		<b>X</b>
<b>Tagliola</b>	<b>Emanuela</b>		<b>X</b>	<b>Casale</b>	<b>Enrico</b>		<b>X</b>
<b>Musani</b>	<b>Michela</b>		<b>X</b>				
<b>Camilli</b>	<b>Valentino</b>		<b>X</b>				
<b>Petriglia</b>	<b>Agostino</b>		<b>X</b>				
<b>Garzisi</b>	<b>Nicola</b>	<b>X</b>					
<b>Bianchi</b>	<b>Alfio</b>		<b>X</b>				
Assegnati n. <b>13</b>	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori consiglieri:				Presenti. n	<b>4</b>	
In carica n. <b>13</b>					Assenti n.	<b>9</b>	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Mario Di Braccio** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale signor **Dott. Orante D'Agostino.**
- La seduta è **Pubblica.**
- Nominati scrutatori i signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi di quanto disposto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs .n. 267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

Esce dall'aula il consigliere Bianchi Alfio, e contemporaneamente entra in aula il consigliere Garzisi. Presenti 4, assenti 9.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta

municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

## **D E L I B E R A**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) DI DETERMINARE **le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,2 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**01, PER CENTO**
  - **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  
**0,76 PER CENTO**
- 3) DI DARE ATTO che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n12 del 14.04.2012, e integrata con deliberazione consiliare n. 17 del 27.05.2012;
- 5) DI AVVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) DI DICHIARARE , con separata votazione di pari esito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Orante D'Agostino**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Mario Di Braccio**

---

**N 137 Reg.**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.( art. 32 comma 1 legge n. 69/2009).

*Dalla Residenza comunale*      **20. 06.2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Orante D'Agostino**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Lì 20.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal                      al  
consecutivi ed è diventata esecutiva in data odierna.

Dalla Residenza comunale, li

**Il Segretario Comunale**